



COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari

Via Nazionale n° 106

Tel. 079/960406-960044 - Fax 079/960736

ORIGINALE

ORDINANZE DEL SINDACO

N. 29 DEL 04-11-2020

Ufficio: SINDACO

Oggetto: CONTRASTO E CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DI VILLANOVA MONTELEONE

IL SINDACO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e in particolare l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto legge 30 luglio 2020, n.83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" con cui si dispone la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con cui si dispone tra l’altro la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’andamento dei casi sul territorio nazionale;

Vista la nota del 04.11.2020, prot. 7208, con la quale la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale Eleonora d’Arborea ha comunicato che, in data odierna, risultano assenti dalla scuola secondaria di 1° grado di Villanova Monteleone, circa il 32% degli alunni;

Rilevato che la situazione epidemiologica e la diffusione del COVID-19 ha fatto registrare, alla data odierna, nuovi casi positivi nel Comune di Villanova Monteleone, e ulteriori cittadini sono in attesa di effettuare il tampone, poiché venuti a contatto con soggetti positivi;

Preso atto che il recente andamento epidemiologico registra una maggiore circolazione del virus nel territorio comunale, riconducibile a frequenti e significativi spostamenti di persone, nonché a maggiori resistenze alle adesioni alle regole restrittive, circostanze tutte che impongono una particolare attenzione alle finalità di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio, che devono essere considerate tutt’ora prioritarie nell’espletamento e la gestione di tutte le attività del territorio;

Dato atto che, al fine di limitare il diffondersi dell’epidemia all’interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all’evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività;

Ritenuto pertanto, in via precauzionale, disporre la sospensione dell’attività didattica in presenza di tutte le scuole presenti nel territorio comunale, compreso il Servizio Prima Infanzia Micronido, circoscritta al tempo necessario al completamento delle attività di mappatura dei “contatti stretti” e di acquisizione dell’esito dei tamponi, al fine di disporre di una rappresentazione capillare del contagio sul territorio in sinergia, ed ognuno per le proprie competenze, con il Dipartimento di Prevenzione;

Visto l’art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l’art. 3 comma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell’epidemia in corso.

Viste le circolari del Ministero della Salute:

- N. 17167 del 21.08.2020;
- N. 30847 del 24.09.2020;
- N. 32850 del 12.10.2020;

Visto il DPCM del 25.10.2020 e in particolare l’Allegato 21

Visto l’art. 50 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa e qui interamente richiamate, con decorrenza dal 05.11.2020 e fino al 15.11.2020, la sospensione dell'attività didattica in presenza di tutte le scuole presenti nel territorio comunale, compreso il Servizio Prima Infanzia Micronido.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza.

Gli ufficiali ed agenti della forza pubblica sono incaricati di fare osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del D.L. n. 19/2020, convertito nella Legge n. 35/2020, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 33/2020, convertito nella Legge n. 74/2020.

Avverso la presente ordinanza e ammesso ricorso al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente.

AVVERTE CHE

Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche e integrazioni in base alle sopraggiunte necessità e problematiche rilevate.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, fermo a quanto previsto dall'art. 650 c.p., chiunque violi le prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza sindacale, è, altresì, soggetto, alla sanzione amministrativa stabilita ex art. 7 bis del T.U.E.L. da 25 a 500 euro.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché sul sito web istituzionale del Comune.

Il Sindaco

Dr. Vincenzo Ligios

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005)